Conto corrente con la posta

Anno 79° - Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 27 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 giugno 1937-XV, n. 2714.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37.

N. 2714. R. decreto 23 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2715.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ospedale civile Vittorio Emanuele III », in Idria (Gorizia).

N. 2715. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Ospedale civile Vittorio Emanuele III », con sede in Idria (Gorizia), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

LEGGE 2 maggio 1938-XVI, n. 568.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Le somme da inscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1938-39, sulla spesa autorizzata col Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 984, e col R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1858, sono determinate in L. 613.000.000 ed iscritte nella parte straordinaria per L. 603.000.000 al capitolo n. 76 e per L. 10.000.000 al capitolo n. 77.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità di Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1938-39 complessivamente la somma di L. 3.000.000.

I capitoli, a favore dei quali, nell'esercizio 1938-39, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Art. 4.

E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-39 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.
Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.
Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.
Difese marittime e costiere, ecc.
Combustibili liquidi e solidi, ecc.
Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.
Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.
Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.
Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale (carriera amministrativa e subalterni) - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	2.360.000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	200.000 —
3	Servizio delle autovetture per l'Amministrazione centrale	70.000 —
4	Biblioteche della Regia Marina	40.000 —
5	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
6	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
7	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	31.500 —
8	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
9	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	71.000 —
10	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti ed al basso personale in attività di servizio	20.000 —
11	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	68.000 —
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, al personale tecnico, ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e presso il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato	575.000 —
13	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale — Indennità ai membri di Commissioni	150.000 —
14	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	445.000 —
15	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	8.000 —
16	Spese casuali	12.000 —
17	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della Regia marina (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		4.200.500 —
	DEBITO VITALIZIO.	
18	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (*Spese fisse*)	64.000.000 —
19	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*)	36.000.000 —
20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	70.000 —
		100.070.000 —
	SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO.	
21	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	4.800.000 —
22	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento	2.500.000 —
23	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste e spese per il funzionamento della medesima — Indennità di responsabilità ai comandanti di zona	120.000 —
		7.420.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Spese per la marina militare.	
24	Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	75.230.000 —
25	Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*)	[illegible].400.000 —
26	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	250.000 —
27	Corpo Reale equipaggi marittimi — Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme (*Spese fisse*)	121.600.000 —
28	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (*Spese fisse*)	31.800.000 —
29	Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	49.000.000 —
30	Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	119.000.000 —
31	Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni - Contribuzione alla Cassa invalidi della marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, alte paghe ai musicanti e strumenti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinai - Trasporti di materiali - Rette ad Istituti per ricovero di figli di militari - Spese inerenti al funzionamento della pre-post-marinara	19.500.000 —
32	Difese costiere - Soprassoldi al personale	800.000 —
33	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri - Contributo al Comitato interministeriale per i servizi elettrici	2.430.000 —
34	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali — Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*)	3.500.000 —
35	Retribuzioni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle truppe indigene e guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento (*Spese accessorie*)	3.000.000 —
36	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (Regio decreto 2 giugno 1924, n. 931) (*Spese fisse*)	700.000 —
37	Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali, per i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e per gli estranei	6.575.000 —
38	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi	8.000.000 —
39	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi della Regia marina	*per memoria*
40	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	5.500.000 —
41	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate dal Capo di Stato Maggiore	55.220.000 —
42	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti - Comando delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	8.835.000 —
43	Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi ai professori civili (*Spese fisse*)	523.000 —
44	Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare (*Spesa obbligatoria*)	80.000 —
45	Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*)	570.000 —
46	Servizio idrografico - Materiale	500.000 —
47	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornale di cura e materiale d'ospedale)	4.000.000 —
48	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*)	1.300.000 —
49	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare e nuove costruzioni ordinarie per i servizi militari marittimi - Spese di materiali, mercedi ed assegni vari al personale lavorante - Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	16.000.000 —
50	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare	3.000.000 —
51	Personali civili della Regia Marina (chimici del laboratorio sperimentale, dell'ufficio studi e ricerche: ragionieri, tecnici, disegnatori tecnici, contabili, d'ordine — Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	15.950.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
52	Indennità di gestione e di responsabilità	103.000 —
53	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	5.000.000 —
54	Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica - Materiale di uso specifico delle difese stesse, compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	60.000.000 —
55	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	1.500.000 —
56	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra in genere della Regia marina - Spese relative - Ricostituzione delle scorte nei depositi combustibili - Costruzioni ed impianti di serbatoi di combustibili liquidi - Fornitura d'energia per l'esercizio degli apparati motori per i servizi a terra e per le Regie navi in disarmo e in riparazione - Materiali occorrenti per la produzione, trasformazione e utilizzazione della energia elettrica nei Regi arsenali militari marittimi, basi navali, officine	175.500.000 —
57	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Materiali di consumo per le Regie navi	29.210.500 —
58	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	5.000.000 —
59	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali - Spese per i musei navali - Spese per l'intensificazione della vendita del materiale esuberante ai bisogni della Regia Marina e pel funzionamento della relativa Commissione superiore	11.000.000 —
60	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata — Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico — Acquisto di navi già costruite	*per memoria*
61	Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina — Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dell'industria privata	145.500.000 —
62	Rinnovamento munizionamento e torpedini — Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo — Materiali per la costruzione di bersagli — Premi di tiro	39.500.000 —
63	Personale lavorante — Mercedi giornaliere, cottimo e premi — Sussidi — Soprassoldi — Missioni, trasferte e spese d'assicurazione — Acquisto di mute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione	110.000.000 —
64	Personale salariato non di ruolo, addetto agli uffici — Mercedi giornaliere, premi, sussidi, soprassoldi, missioni, trasferte e spese di assicurazione	13.000.000 —
65	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
66	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	4.000.000 —
67	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti sprovvisti di assegni	300.000 —
68	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali	600.000 —
69	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	600.000 —
		1.156.076.500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
70	Personale transitorio in via di eliminazione	22.500 —
71	Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio — Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*)	400.000 —
72	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
73	Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima	18.000.000 —
74	Indennità di licenziamento al personale lavorante della Regia marina (Regi decreti 19 aprile 1923, n. 945 e 7 giugno 1928, n. 1536)	250.000 —
75	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri — Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*)	1.200.000 —
		20.872.500 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE.	
76	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	603.000.000 —
77	Acquisti di scorte intangibili di materiali metallici	10.000.000 —
78	Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi — Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante — Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	24.000.000 —
79	Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali - Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante	17.000.000 —
80	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	360.500 —
		654.360.500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA.	
81	Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina (Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049).	70.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	4.200.500 —
	Debito vitalizio	100.070.000 —
	Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	7.420.000 —
	Spese per la marina militare	1.156.076.500 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	1.267.767.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	20.872.500 —
	Spese per la marina militare	654.360.500 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	675.233.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano nell'entrata	70.000.000 —
	Totale del Titolo II. Spesa straordinaria	745.233.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.013.000.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1.943.000.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	70.000.000 —
	Totale generale	2.013.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1938-39, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 66 (articoli 20 e 44 del Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e articolo 5 della presente legge).

Capitolo n. 24. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 25. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*).

Capitolo n. 26. — Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia Marina.

Capitolo n. 27. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme (*Spese fisse*).

Capitolo n. 28. — Indennità militare ad ufficiali della R. marina, ecc.

Capitolo n. 29. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Capitolo n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.

Capitolo n. 32. — Difese costiere - Soprassoldi al personale.

Capitolo n. 33. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri, ecc.

Capitolo n. 34. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 35. — Retribuzioni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle truppe indigene e guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento.

Capitolo n. 36. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 37. — Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali, ecc.

Capitolo n. 38. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 40. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.

Capitolo n. 41. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.

Capitolo n. 42. — Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti, ecc.).

Capitolo n. 47. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale).

Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina - Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dall'industria privata.

Capitolo n. 63. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione - Acquisto di mute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione.

Capitolo n. 64. — Personale salariato non di ruolo, addetto agli uffici - Mercedi giornaliere, premi, sussidi, soprassoldi, missioni, trasferte e spese di assicurazione.

Capitolo n. 65. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Capitolo n. 71. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità (*Spese fisse*).

Capitolo n. 72. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 73. — Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Capitolo n. 75. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 569.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 570.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di 50 milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di Manifatture e di Magazzini di tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di 50 milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1938-XVI, n. 571.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1937-38, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 29 aprile 1937, nn. 786 e 787; 7 giugno 1937, nn. 855, 856, 857, 873, 874, 875, 891, 892 e 893; 17 giugno 1937, n. 941, e 24 giugno 1937, nn. 940 e 942;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazini agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanzario 1937-38 nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, della Libia, della Regia azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Gli atti relativi alla costituzione del capitale sociale della Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro per l'esercizio del credito alberghiero e turistico di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2352, nonchè quelli relativi ad eventuali successivi aumenti, sono soggetti a registrazione in esenzione da imposta di registro.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per gli atti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora registrati.

Art. 5.

La somma annua di L. 42.000.000, autorizzata con l'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità, è ulteriormente aumentata, per l'esercizio 1937-38, di L. 16.000.000.

È inoltre aumentata dell'ulteriore somma di L. 2.000.000 l'assegnazione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 680, per la corresponsione dei suddetti premi, in relazione ad eventi familiari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937.

Art. 6.

Per la sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 7.000.000, da stanziare negli stati di previsione del Ministero delle finanze per gli esercizi 1937-38 e 1938-39, in ragione di L. 3.500.000 annue.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Per lavori di ampliamento della Caserma Vittorio Emanuele III della Regia guardia di finanza, in Roma, è autorizzata la spesa di L. 3.500.000, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in relazione al fabbisogno.

La somma occorrente sarà anticipata dal Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza e l'importo complessivo sarà rimborsato dallo Stato in 50 annualità al tasso di interesse del 4,50 per cento, con decorrenza dalla ultimazione delle anticipazioni.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Per la costruzione di una caserma della Regia guardia di finanza nella zona di S. Benigno, in Genova, nonchè per la sopraelevazione e sistemazione delle Caserme di S. Giorgio e S. Teresa, in detta città, è autorizzata la spesa di lire 3.880.000, da inscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, con decreti del Ministro per le finanze, in relazione al fabbisogno.

Art. 9.

Per la ricostituzione del patrimonio zootecnico è autorizzata la spesa di L. 2.500.000, da stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziaro 1937-38.

Lo stanziamento disposto, per l'esercizio finanziario 1937-1938, con l'ultimo comma dell'art. 33 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è ridotto di L. 2.500.000 ed è determinata in L. 5.500.000 la somma da inscrivere nell'esercizio 1941-42 ai sensi della citata disposizione legislativa.

Art. 10.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione del capitale della Banca nazionale del lavoro, sino alla concorrenza di 19 milioni.

La Banca nazionale del lavoro computerà, a parziale regolazione di tale partecipazione, le somme già percette a' termini della legge 3 giugno 1935, n. 1281, e dei Regi decreti-legge 25 maggio 1936, n. 1385, e 2 dicembre 1937, n. 2230, a titolo di contributi per il servizio del credito peschereccio.

Le somme ancora da versare per lo stesso titolo in dipendenza delle cennate disposizioni saranno corrisposte alla Banca a regolazione dell'aumento del capitale.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in attuazione del presente articolo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 125. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1937-38.

In aumento:

Cap. n. 120. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	L.	20.000 —
Cap. n. 126-*ter*. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana	»	565.000 —
Cap. n. 158. — Rimborso, da Aziende autonome, delle spese, ecc. sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	»	2.725.000 —
Cap. n. 206. — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	»	91.000 —
Cap. n. 300. — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio	»	519.985 —
Cap. n. 328. — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità, ecc. anticipate dal Tesoro, ecc.	»	7.000.000 —
Cap. n. 372. — Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato, ecc.	»	45.000 —
Totale	L.	10.965.985 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1937-38.

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi	L.	67.100.000 —
Cap. n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	»	2.925.000 —

Cap. n. 35. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L. 200.000 —
Cap. n. 36. — Funzioni pubbliche e feste governative	» 41.875 —
Cap. n. 57-*ter*. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	» 98.695 —
Cap. n. 61. — Premi di operosità e rendimento, ecc. (Comitato pensioni privilegiate)	» 7.550 —
Cap. n. 62. — Spese di funzionamento, ecc. (Commissione suprema di difesa)	» 4.000 —
Cap. n. 63. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Commissione suprema di difesa)	» 1.300 —
Cap. n. 64. — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ecc.	» 15.000 —
Cap. n. 72. — Fitto, manutenzione, ecc. di locali, ecc.	» 150.000 —
Cap. n. 74. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc.	» 500.000 —
Cap. n. 92. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti)	» 100.000 —
Cap. 96-*octies* (di nuova istituzione). — Fitto di locali	» 36.580 —
Cap. n. 99. — Indennità per missioni, ecc. (Avvocatura dello Stato)	» 15.000 —
Cap. n. 106. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc. (Scambi e valute)	» 100.000 —
Cap. n. 110. — Spese casuali (Scambi e valute)	» 10.000 —
Cap. n. 123. — Pensioni, ecc. della Casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova, ecc.	» 27.000 —
Cap. n. 128. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	» 120.000 —
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato, ed uffici dipendenti, e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc.	» 50.000 —
Cap. n. 140. — Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc.	» 117.000 —
Cap. n. 144. — Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	» 18.380 —
Cap. n. 161. — Indennità di missione, ecc. per i servizi del Tesoro all'estero	» 150.000 —
Cap. n. 167. — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc.	» 1.254.249 —
Cap. n. 168. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc.	» 5.000.000 —
Cap. n. 188. — Compensi e sussidi alla Guardia di finanza, ecc.	» 5.000 —
Cap. n. 189. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc.	» 1.200.000 —
Cap. n. 195. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della Guardia di finanza, ecc.	» 80.000 —
Cap n. 200. — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, ecc.	» 141.650 —
Cap. n. 201. — Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto, ecc.	» 150.000 —
Cap. n. 206. — Acquisto di strumenti, carta da disegno, ecc.	» 225.000 —
Cap. n. 212. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati, ecc. dell'Amministrazione delle tasse, ecc.	» 1.500.000 —
Cap. n. 216. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	» 4.000.000 —
Cap. n. 218. — Spese generali d'esercizio, ecc. del deposito generale dei valori bollati, ecc.	» 100.000 —
Cap. n. 228. — Spese per l'accertamento, la riscossione, ecc. delle tasse, ecc.	» 6.000.000 —
Cap. n. 229. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc.	» 500.000 —
Cap. n. 249. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc.	» 100.000 —
Cap. n. 274. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc.	» 150.000 —
Cap. n. 284. — Rimborsi vari	» 2.000.000 —
Cap. n. 335-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per concorso nelle spese di sistemazione della strada statale n. 52-*bis*, in conseguenza della rimozione degli impianti della tramvia Tolmezzo-Paluzza	» 290.000 —
Cap. n. 336. — Premi di nuzialità e natalità	» 2.000.000 —
Cap. n. 372. — Retribuzione al personale avventizio (Pensioni di guerra)	L. 40.000 —
Cap. n. 411. — Annualità di riscatto delle Ferrovie Reali sarde, ecc.	» 19.122,50
Cap. n. 415. — Anticipazione, ecc. delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori, ecc.	» 7.000.000 —
Cap. n. 428. — Retribuzione al personale avventizio e diurnista (Credito agli impiegati)	» 45.000 —
Cap. n. 447 (aggiunto, in conto competenza). — Contributi e sovvenzioni straordinarie diverse	» 1.154.450 —
Cap. n. 534 (aggiunto, in conto competenza). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1937-38	» 34.300 —
Totale degli aumenti	L. 104.776.151,50

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi	L. 85.000.000 —
Cap. n. 73. — Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi, ecc.	» 400.000 —
Cap. n. 105. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze, ecc.	» 10.000 —
Cap n. 187. — Indennità eventuali di tramutamento ed altre per la Guardia di finanza, ecc.	» 1.280.000 —
Cap. n. 270. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc.	» 17.000 —
Cap. n. 297. — Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia, ecc.	» 800.000 —
Cap. n. 373. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc.	» 40.000 —
Cap. n. 376. — Spese per la formazione del nuovo catasto, ecc.	» 225.000 —
Totale delle diminuzioni	L. 87.772.000 —

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 157 — Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) inerenti alle operazioni di debito pubblico, comprese quelle per le commissioni istituite presso la detta Amministrazione.

Cap. n. 209. — Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali - Spese per l'acquisto e la rilegatura del relativo materiale redazionale (libri e periodici).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Indennità ai componenti, ecc. le Commissioni, ecc.	L. 150.000 —
Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	» 40.000 —
Cap. n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	» 10.000 —
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	» 30.000 —
Cap. n. 40-*ter*. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. per prestazioni relative all'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti, ecc.	» 40.000 —
Cap. n. 40-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali	» 250.000 —
Cap. n. 46. — Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena	» 2.000.000 —
Cap. n. 50 (modificata la denominazione). — Retribuzione ed altri assegni di carattere continuativo al personale avventizio	» 7.000 —
Cap. n. 51 *quater* (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato nelle spese di stampa delle pubblicazioni promosse dall'Istituto di studi legislativi	» 50.000 —
Cap. n. 56 (aggiunto, in conto competenza). — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena	» 20.000 —
Totale degli aumenti	L. 2.597.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 40-*bis*. — Indennità di viaggio, ecc. ai componenti la Commissione centrale incaricata dell'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti, ecc. . . . . L. 40.000 —

Cap. n. 51. — Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 7.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 47.000 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10. — Spese segrete . . . . . . L. 58.000 —

Cap n. 12. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 13. — Premi di operosità, ecc. per il servizio di cifra, ecc. . . . . » 25.000 —

Cap. n. 14. — Sussidi ad impiegati, ecc. . . » 8.000 —

Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari, ecc. » 25.000 —

Cap. n. 24 (modificata la denominazione). — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti, dei servizi tecnici, dei cancellieri e degli archivisti all'estero . . . » 397.000 —

Cap. n. 27. — Indennità di trasferimento, ecc. agli agenti diplomatici, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 30. — Missioni politiche e commerciali, ecc. . . . . » 1.150.000 —

Cap. n. 31. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . » 700.000 —

Cap. n. 37. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc. degli stabili, ecc. . . » 400.000 —

Cap. n. 66. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . » 5.717.200 —

Totale degli aumenti . . . L. 8.695.200 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 2. — Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione . . . L. 445.600 —

Cap. n. 67. — Restituzione di somme indebitamente percette, ecc. . . . . » 8.000 —

Cap. n. 68. — Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio, ecc. per la organizzazione del lavoro, ecc. . . . . » 77.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 530.600 —

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 70-*bis*. — Contributi e spese per opere pubbliche all'estero.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

In aumento:

Cap. n. 3. — Spese per Consigli e commissioni, ecc. . . . . L. 300.000 —

Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. . . » 10.000 —

Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc. . . . . » 85.000 —

Cap. n. 8. — Fitto di locali . . . . . . » 31.500 —

Cap. n. 22. — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il funzionamento dei servizi . . . . » 165.000 —

Cap. n. 25-*bis*. — Spese per l'adattamento e la sistemazione dei locali ad uso degli uffici della Ragioneria centrale . . . . » 15.000 —

Totale . . . L. 606.500 —

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali, ecc. . . . . L. 18.000 —

Cap. n. 11. — Affitto di locali, ecc. Compilazione, stampa e spedizione dei temi, ecc. . . . » 18.000 —

Cap. n. 28. — Indennità alle Commissioni giudicatrici, ecc. dei concorsi magistrali, ecc. . . L. 300.000 —

Cap. n. 29. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari, ecc. . . . » 250.000 —

Cap. n. 30. — Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . » 65.000 —

Cap. n. 32. — Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti elementari, ecc. . . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 33. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, ecc. » 190.000 —

Cap. n. 34. — Visite medico-fiscali ai maestri elementari . . . . » 10.000 —

Cap. n. 47. — Regie scuole, ecc. di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . . . » 6.510.000 —

Cap. n. 72. — Sussidi o rimborsi di spese, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc. . . . » 91.000 —

Cap. n. 77. — Spese per il funzionamento e per i servizi speciali dei Regi istituti tecnici agrari, ecc. . . . . » 45.500 —

Cap. n. 79. — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 81. — Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica . . . . . » 250.000 —

Cap. n. 84. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . » 500.000 —

Cap. n. 88. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . » 257.000 —

Cap. n. 93. — Contributi per il mantenimento di corsi inferiori completi di Regi istituti tecnici nautici . . . . » 100.000 —

Cap. n. 106. — Fondazioni, ecc. per studi superiori, ecc. . . . . » 24.000 —

Cap. n. 114. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 1.048 —

Cap. n. 125. — Indennità alle commissioni per gli esami di ammissione, ecc. negli istituti di istruzione artistica . . . . » 30.000 —

Cap. n. 126. — Accademie di belle arti e Licei artistici, ecc. Spese inerenti ai fini dei singoli istituti . . . . » 25.060 —

Cap. n. 143. — Soprintendenze alle antichità, ecc. Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554 . . . » 76.388 —

Cap. n. 173-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato nelle spese occorrenti per l'edizione nazionale, a cura della Reale Accademia dei Lincei, dei classici greci e latini . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 181 (aggiunto, in conto competenza). — Somma da corrispondere alle Università e agli Istituti superiori in corrispettivo delle tasse riscosse in meno, ecc. . . . . » 715.720 —

Totale degli aumenti . . . L. 10.146.716 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 (soppresso). — Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dei Regi provveditorati agli studi . . . . L. 126.000 —

Cap. n. 44. — Fondo destinato alle spese degli Enti culturali, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 49. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi, ecc. . » 50.000 —

Cap. n. 60. — Regi istituti medi d'istruzione - Spese per l'acquisto, ecc. del materiale scientifico, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 65. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . . » 20.637 —

Cap. n. 128. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 30.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 836.637 —

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile . . . . L. 125.000 —

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed al personalle subalterno addetto alle Segreterie delle commissioni, ecc. . . . » 10.000 —

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . L. 20.000 —
Cap. n. 36. — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc. . . . . » 3.250.000 —
Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto di sanità pubblica, ecc. . . . . » 61.000 —
Cap. n. 55-*quater*. — Premi di nuzialità e di natalità . . . . » 16.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 19.466.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc. . L. 10.000 —
Cap. n. 18. — Spese per propaganda d'italianità » 20.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 30.000 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio . L. 200.000 —
Cap. n. 91. — Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 105. — Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana . . . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 113. — Spese in dipendenza di alluvioni, ecc. (Italia meridionale) . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 119. — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Cagliari . . . . . . » 6.000.000 —
Cap. n. 119-*bis*. — Opere pubbliche in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile in Napoli » 5.000.000 —
Cap. n. 146. — Opere idrauliche (annualità - Italia meridionale) . . . . » 1.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 22.200.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 13. — Fitti e canoni . . . . . L. 200.000 —
Cap. n. 80. — Opere idrauliche (Italia settentrionale) . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 93. — Opere idrauliche (Italia centrale) » 2.000.000 —
Cap. n. 96. — Edifici pubblici governativi (Italia centrale) . . . . » 9.640.000 —
Cap. n. 104. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie (Italia centrale) . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 122. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc. . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 140. — Opere idrauliche (annualità - Italia centrale) . . . . » 1.000.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 21.840.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc. . . . . L. 40.000 —
Cap. n. 20. — Sovvenzioni alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, ecc. » 50.000 —
Cap. n. 27. — Indennità di trasferimento e di missione per il personale delle Capitanerie di porto » 50.000 —
Cap. n. 30. — Indennità al personale, soprassoldi e assegni agli ufficiali, ecc. di porto, ecc. . » 80.000 —
Cap. n. 35. — Indennità, assegni, ecc. (Milizia portuaria) . . . . » 70.000 —
Cap. n. 36. — Servizio del vestiario, ecc. (Milizia portuaria) . . . . » 100.000 —
Cap. n. 37. — Spese per educazione fisica, ecc. (Milizia portuaria) . . . . » 100.000 —
Cap. n. 39. — Spese per l'acquisto ed il funzionamento di automezzi, ecc. (Milizia portuaria) . . » 20.000 —
Cap. n. 44. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc. - Stipendi ed assegni da rimborsare alle suddette Amministrazioni . . . . . . » 75.000 —
Cap. n. 46. — Sussidi al personale, ecc. dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione, ecc. . . . . » 15.000 —
Cap. n. 50. — Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali . . . . L. 15.000 —
Cap. n. 51. — Spese d'ufficio per i Circoli ferroviari di ispezione . . . . » 75.000 —
Cap. n. 91. — Sussidi al personale in servizio, ecc. (Costruzione strade ferrate) . . . . » 20.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 710.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto . . . . . L. 42.000 —
Cap. n. 34. — Stipendi, paghe, ecc. (Milizia portuaria) . . . . » 650.000 —
Cap. n. 68. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane a trazione meccanica, ecc. . . . . . » 185.000 —
Cap. n. 72. — Ufficiali delle Capitanerie di porto, ecc. . . . . » 8.000 —
Cap. n. 75. — Compensi di costruzione, ecc. a favore dell'industria delle costruzioni navali, ecc. » 120.000 —
Cap. n. 86. — Spese per costruzione di strade ferrate, ecc. . . . . » 30.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.035.000 —

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Indennità e spese per commissioni, ecc. . . . . L. 40.000 —
Cap. n. 21. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi, ecc. . . . . » 20.000.000 —
Cap. n. 22. — Spese generali dei corpi, ecc. . » 1.020.000 —
Cap. n. 24. — Pane e viveri per le truppe, ecc. » 10.000.000 —
Cap. n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . . . » 8.000.000 —
Cap. n. 29. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc. . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 33. — Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 37. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc. » 8.750.000 —
Cap. n. 42. — Spese di trasporto di materiali, ecc. . . . . » 10.000.000 —
Cap. n. 43. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 47. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri, ecc. . » 800.000 —
Cap. n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc. degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc. . . . . . » 300.000 —
Cap. n. 58. — Premi per invenzioni, ecc. . . » 9.500 —
Cap. n. 59. — Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc. . . » 499.254,78

Totale degli aumenti . . . L. 56.168.754,78

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34. — Servizi di artiglieria - Allestimento, ecc. . . . . L. 2.500 —
Cap. n. 36. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. . . . . » 499.254,78

Totale delle diminuzioni . . . L. 501.754,78

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. . . L. 5.000 —
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 29. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . L. 4.900.000 —
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc. . . . . » 1.500.000 —
Cap. n. 38. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati, ecc. . . . . » 125.000 —
Cap. n. 40. — Casermaggio, corpi di guardia, ecc. » 250.000 —
Cap. n. 41. — Armamenti navali, ecc. Spese per il contingente in Cina, ecc. . . . . . . » 3.841.000 —
Cap. n. 56. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » 2.366.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 15.087.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 54. — Difese marittime e costiere, ecc. . L. 100.000 —
Cap. n. 57. — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc. . . . . . » 5.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 105.000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 44. — Linee aeree civili (sovvenzioni chilometriche e fisse) . . . . L. 10.000.000 —
Cap. n. 50. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc. . . . . » 519.985 —

Totale . . . . L. 10.519.985 —

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 37. — Personale lavorante - Paghe, cottimo ed aggiunta di famiglia - Premi di operosità e rendimento, lavoro straordinario e festivo - Soprassoldi ed indennità per incarichi e servizi speciali - Spese di viaggio, missioni e trasferimento - Assegni di malattia - Sussidi agli operai in servizio, a quelli cessati dal servizio ed alle relative famiglie - Assicurazioni contro la invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi - Indennizzi di licenziamento - Divise ed indumenti di lavoro - Spese varie.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . L. 1.000.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 5. — Sussidi al personale, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 12. — Spese casuali . . . . » 30.000 —
Cap. n. 52. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale, ecc. . » 5.000 —
Cap. n. 60. — Retribuzioni al personale straordinario, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 73-*ter* (di nuova istituzione). — Contributi e spese per la ricostituzione del patrimonio zootecnico . . . . » 2.500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 3.615.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 32. — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc. . . . . L. 1.000.000 —
Cap. n. 33-*bis*. — Contributi ai Consorzi delle Cattedre ambulanti di agricoltura, ecc. . . . » 100.000 —
Cap. n. 59. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 70. — Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, ecc. . . . . » 20.000 —

Totale delle diminuzioni . . L. 1.130.000 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 33. — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc. . . . . L. 30.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 32. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. . . . L. 30.000 —

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Spese di rappresentanza . . . L. 50.000 —
Cap. n. 8. — Sussidi al personale, ecc. . . . » 5.000 —
Cap. n. 12. — Fitto, canoni d'acqua, ecc. . . » 200.000 —
Cap. n. 13. — Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica, ecc. . . . . . . » 500.000 —
Cap. n. 17. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 31. — Rimborso alle ditte fornitrici della differenza fra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 4.805.000 —

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 32-*bis*. — Contributi per costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare o migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali o balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669.

CONTO DEI RESIDUI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 92. — Opere stradali, ecc. (Italia centrale) L. 1.000.000 —
Cap. n. 98. — Opere speciali in Roma . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 106. — Opere stradali (Italia meridionale) » 3.000.000 —
Cap. n. 110. — Opere marittime (Italia meridionale . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 112. — Opere da eseguirsi dallo Stato, ecc. nell'interesse di altri enti, ecc. (Italia meridionale) . . . . » 500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 7.500.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 99. — Opere e spese in dipendenza dei trattati lateranensi . . . . L. 1.500.000 —
Cap. n. 109. — Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele . . . . » 4.000.000 —
Cap. n. 115. — Spese dipendenti da danni di terremoti (Italia meridionale) . . . . . . » 2.000.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 7.500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1937-38.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 7. — Ricupero di somme indebitamente pagate, ecc. . . . . L. 50.000 —

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 3. — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione, ecc.	L. 15.000 —
Cap. n. 5. — Acquisto e riparazioni di mobili, ecc.	» 25.000 —
Cap. n. 11. — Spese casuali	» 10.000 —
	L. 50.000 —

2. — BILANCIO DELLA LIBIA.

ENTRATA.

In aumento:

Art. n. 24-*bis* (di nuova istituzione). — Somma prelevata dalle disponibilità di cassa della Colonia e da anticipare alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per acquisto, costruzione e gestione di case popolari (R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 194)	L. 6.000.000 —

SPESA.

In aumento:

Art. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per acquisto, costruzione e gestione di case popolari da ammortizzare ai sensi del Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 194	L. 6.000.000 —

3. — BILANCIO DELLA REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Art. n. 1. — Provento della vendita delle banane nel Regno	L. 1.231.000 —
Art. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi (Commercio banane)	» 248.000 —
Art. n. 6. — Provento trasporti merci	» 1.730.000 —
Art. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi (Servizio trasporti)	» 200.000 —
Art. n. 16. — Proventi diversi e ricupero fondi (gestione della segheria)	» 360.000 —
Art. n. 20. — Provento della alienazione di materiali vari	» 32.000 —
Art. n. 21-*bis* (di nuova istituzione). — Interessi dovuti dal Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1° gennaio 1938 alla data della effettiva somministrazione del mutuo di lire 30 milioni contratto per la costruzione di navi	» 345.000 —
Art. 22 *bis* (di nuova istituzione). — Maggiori proventi accertati nella gestione dei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare al Tesoro dello Stato ad integrazione degli avanzi di gestione degli esercizi medesimi	» 100.000 —
Art. n. 23. — Ricupero di somme inscritte in capitoli della spesa nella parte straordinaria	» 180.000 —
Art. n. 24 (aggiunto, in conto competenza). — Mutui da contrarre per acquisto di navi	» 30.000.000 —
Totale degli aumenti	L. 34.426.000 —

b) *In diminuzione:*

Art. n. 3. — Provento della vendita delle banane all'estero	L. 1.558.500 —
Art. n. 5. — Provento trasporti banane	» 629.000 —
Art. n. 7. — Proventi trasporti persone	» 150.000 —
Art. n. 9. — Proventi lavorazione industriale banane	» 525.000 —
Art. n. 10. — Proventi lavorazione industriale sottoprodotti	» 5.000 —
Art. n. 14. — Provento lavorazione gabbie di legno per banane	» 596.000 —
Art. n. 15. — Provento altre eventuali lavorazioni	» 15.000 —
Art. 18. — Proventi della alienazione degli immobili, ecc.	» 524.000 —
Totale delle diminuzioni	L. 4.002.500 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Art. n. 1. — Retribuzioni al personale addetto ai servizi, ecc.	L. 297.000 —
Art. n. 2. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	» 100.000 —
Art. n. 3. — Indennità di missione, di tramutamento, di giro, ecc.	» 54.500 —
Art. n. 5. — Spese diverse e casuali	» 100.000 —
Art. n. 7. — Spese di ufficio, di materiali e mobili di ufficio, ecc.	» 220.000 —
Art. n. 8. — Contributi vari e spese per la partecipazione ad esposizioni, ecc.	» 200.000 —
Art. n. 9. — Fitto di locali di proprietà privata	» 85.000 —
Art. n. 10. — Assicurazione furti, incendi, automezzi, ecc.	» 40.000 —
Art. n. 12. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati	» 2.000 —
Art. n. 18 (modificata la denominazione). — Acquisto di gabbie per l'imballaggio delle banane - Spese per soste, facchinaggio e imbarco e sbarco delle medesime	» 266.000 —
Art. n. 20. — Spese per l'imbarco e per lo sbarco, ecc. delle banane	» 225.000 —
Art. n. 21-*bis*. — Noli per trasporto di materiali per imballaggio	» 103.000 —
Art. n. 23. — Assicurazione del carico sulle navi	» 201.000 —
Art. n. 28. — Noleggio navi	» 1.220.000 —
Art. n. 29. — Spese portuali	» 70.000 —
Art. n. 35. — Provvigione agli spedizionieri e premi ai caricatori	» 325.000 —
Art. n. 38. - Panatiche - Vitto ai passeggeri	» 59.500 —
Art. n. 41-*bis* (di nuova istituzione). — Interessi dovuti al Consorzio di credito per le opere pubbliche per ammortamento del mutuo di lire 30 milioni decorrente dal 5 gennaio 1938	» 900.000 —
Art. n. 41-*ter* (di nuova istituzione). — Tasse, spese, provvigioni, ecc. per la stipulazione del mutuo di lire 30 milioni, decorrente dal 1° gennaio 1938, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche	» 320.000 —
Art. n. 62. — Assicurazioni varie di cose e di persone	» 7.000 —
Art. n. 66. — Acquisto di edifici, depositi e stabilimenti, ecc.	» 30.000 —
Art. n. 70. — Spese d'impianto per la lavorazione industriale delle banane, ecc.	» 30.000 —
Art. n. 70-*bis* (di nuova istituzione). — Spese d'impianto di nuovi uffici e servizi	» 1.500.000 —
Art. n. 71. — Quota in conto capitale compresa nell'ammortamento, ecc. dell'anticipazione di L. 15.000.000, ecc.	» 247.802,86
Art. n. 72-*bis* (di nuova istituzione). — Quota in conto capitale, dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni decorrente dal 1° gennaio 1938	» 407.768,40
Art. n. 73. — Quota in conto capitale per l'ammortamento della sovvenzione cambiaria di lire 30 milioni, ecc.	» 24.000.000 —
Art. n. 78 (aggiunto, in conto competenza). — Acquisto, ecc. di navi, ecc.	» 6.000.000 —
Totale degli aumenti	L. 37.010.571,26

b) *In diminuzione:*

Art. n. 13. — Interessi compresi nella quota di ammortamento della anticipazione di lire 15 milioni, ecc.	L. 659.066,63
Art. n. 16. — Acquisto banane e relative spese accessorie	» 214.000 —
Art. n. 17 (modificata la denominazione). — Spese varie per l'Agenzia di Merca e per accertamenti di carattere commerciale relativi alla ricezione delle banane	» 81.000 —
Art. n. 19 (modificata la denominazione). — Acquisto di carta, chiodi, filo di ferro ed altro materiale d'imballaggio e relative spese d'imbarco e sbarco	» 115.000 —
Art. n. 21. — Noli per trasporto di banane	» 630.000 —
Art. n. 22. — Spese per trasporti terrestri di banane	» 585.000 —

Art. n. 25-*bis*. — Spese per la riconfezione delle gabbie e per la selezione delle banane allo sbarco .	L.	10.000 —
Art. n. 27. — Restituzioni e rimborsi . . .	»	10.000 —
Art. n. 30. — Tasse per passaggio nel canale di Suez	»	550.000 —
Art. n. 31. — Spese relative allo stivaggio ed al distivaggio, ecc.	»	400.000 —
Art. n. 32. — Acquisto combustibili e lubrificanti	»	270.000 —
Art. n. 33. — Acquisto materiale di consumo, ecc.	»	170.000 —
Art. n. 34. — Spese di manutenzione ordinaria delle navi	»	100.000 —
Art. n. 39 (modificata la denominazione). — Assicurazioni varie per i servizi marittimi . . .	»	150.500 —
Art. n. 42. — Interessi e spese per l'estinzione della sovvenzione cambiaria di lire 30 milioni, ecc.	»	369.575,20
Art. n. 45. — Spesa per acquisto di materie prime, ecc.	»	242.000 —
Art. n. 46. — Canoni di affitto locali . . .	»	4.000 —
Art. n. 48. — Energia elettrica, illuminazione, acqua, ecc.	»	17.000 —
Art. n. 49. — Paghe ed altri assegni agli operai	»	15.000 —
Art. n. 59. — Spese per acquisto di materie prime, legname, ecc.	»	50.000 —
Art. n. 60. — Spese per trasporti, ecc. del materiale	»	19.000 —
Art. n. 64. — Restituzioni e rimborsi	»	5.000 —
Art. n. 65. — Assegni e sussidi di licenziamento, ecc.	»	30.000 —
Art. n. 68. — Spese per riclassifica quadriennale, ecc., delle navi, ecc.	»	500.000 —
Art. n. 69-*bis*. — Spese per acquisto e costruzione di immobili, ecc.	»	60.000 —
Art. n. 72. — Quota in conto capitale dell'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, ecc. .	»	257.883,90
Art. n. 74. — Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione dei fondi di riserva, ecc.	»	21.460,90
Art. n. 76. — Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario della gestione . . .	»	1.051.584,63
Totale delle diminuzioni . . .	L.	6.587.071,26

4. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16. — Eventuale concorso, ecc. pel restauro di chiese, ecc.	L.	100.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	100.000 —

5. — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi . .	L.	80.000 —

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 9. — Restauri, ecc. di edifici ecclesiastici, ecc.	L.	80.000 —

6. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13. — Assegni al clero del Pantheon .	L.	1.510 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	1.510 —

7. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 23. — Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio, ecc.	L.	2.000.000 —
Cap. n. 27. — Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio, ecc. per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici, ecc.	»	2.000.000 —
Totale . . .	L.	4.000.000 —

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo, ecc.	L.	50.000 —
Cap. n. 19. — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc.	»	140.000 —
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. con accollatari, ecc. .	»	250.000 —
Cap. n. 34. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc.	»	430.000 —
Cap. n. 38. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, ecc.	»	1.300.000 —
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc. .	»	20.000 —
Cap. n. 57. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 72. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 74. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, ecc. .	»	1.425.000 —
Cap. n. 80. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . .	»	80.000 —
Cap. n. 87. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 98. — Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio, ecc. per l'acquisto, ecc. di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici .	»	2.000.000 —
Cap. n. 103. — Residui passivi eliminati, ecc. e reclamati dai creditori	»	136.000 —
Cap. n. 105 (modificata la denominazione). — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno, per il loro arredamento, nonchè per l'adattamento, e l'ampliamento di quelli come sopra acquistati (legge 26 maggio 1930, n. 694, 8ª delle 10 rate; R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1636, 7ª delle 8 rate; R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1743, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 859, e modificato dal R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 672, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2380, 2ª delle sei rate; R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 122, 1ª delle tre rate) . . .	»	2.000.000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	8.881.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	4.011.000 —
Cap. n. 33. — Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto, ecc. delle corrispondenze, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 68. — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento, ecc. delle linee telegrafiche, ecc. .	»	540.000 —
Cap. n. 79. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	80.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	4.881.000 —

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 78. — Istruzione al personale - Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati celeri e nella piccola manutenzione degli apparati medesimi.

Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili. Spese per illuminazione e riscaldamento. Sussidi e premi alle Scuole private di telegrafia e radiotelegrafia. Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi di incoraggiamento. Spese per la istruzione pratica di lingue estere al personale. Contributo per l'istruzione professionale media.

8. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	4.783.561 —

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 6. — Sussidi al personale	L.	9.000 —
Cap. n. 14. — Spese di ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione di locali, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 16. — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 17. — Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica, ecc.	»	824.561 —
Cap. n. 26. — Spesa per l'esercizio, ecc. di linee interurbane, ecc.	»	520.000 —
Cap. n. 32. — Spese di pubblicità, ecc.	»	900.000 —
Totale degli aumenti	L.	4.783.561 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 572.

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera, il 27 dicembre 1937-XVI, diretto a facilitare i trasferimenti dei pagamenti fra i due Stati regolati col precedente Accordo del 3 dicembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, il 27 dicembre 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera, per facilitare trasferimenti di pagamenti di cui all'Accordo italo-svizzero del 3 dicembre 1935;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 27 dicembre 1937, mediante scambio di Note, tra l'Italia e la Svizzera, inteso a facilitare trasferimenti di pagamenti di cui all'Accordo italo-svizzero del 3 dicembre 1935.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 1° gennaio 1938.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL
— GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 94. — MANCINI.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Ministre de Suisse à Rome.

Rome, le 27 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Dans le but de faciliter le transfert des paiements entre la Suisse et l'Italie, réglé par l'Accord du 3 décembre 1935, j'ai l'honneur de Vous proposer ce qui suit:

1. Le compte global libellé en lires italiennes, ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, au nom de la Banque Nationale Suisse, conformément à l'article 1er de l'Accord du 3 décembre 1935, sera clôturé dès que le solde accusé au moment de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente Note sera balancé. Par contre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ouvrira à la Banque Nationale Suisse un compte global non productif d'intérêts libellé en francs suisses.

2. Le solde existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente Note au compte global ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero au nom de la Banque Nationale Suisse ou au compte global ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, conformément à l'article 1er de l'Accord du 3 décembre 1935, sera liquidé, au moyen des sommes versées à la Banque Nationale Suisse ou à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, conformément aux dispositions dudit Accord. Tout versement ultérieur, c. à d. ne tombant pas sous les clauses de liquidation ci-dessus, effectué à la Banque Nationale Suisse ou à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, sera réglé conformément aux dispositions ci-après.

3. Le compte global libellé en francs suisses visé à l'article 1er ci-devant, sera crédité du montant en francs suisses résultant de la conversion au cours fixé selon les dispositions de l'art. 4 ci-après, de tout versement en lires italiennes effectué à la Banca d'Italia, en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, prévu à l'art. 3 de l'Accord du 3 décembre 1935. Il sera débité du montant des ordres de paiement libellés en francs suisses remis à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero per la Banque Nationale Suisse.

4. Le premier alinéa de l'art. 6 de l'Accord du 3 décembre 1935 est modifié comme suit:

Les versements des débiteurs suisses et italiens et les paiements aux créanciers italiens et suisses auront lieu sur la base des cours de change établis d'un commun accord entre la Banque Nationale Suisse et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et en vigueur le jour du versement à l'un de ces instituts. Les débiteurs italiens sont libérés du risque de change pour les montants versés à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et les débiteurs suisses pour ceux versés à la Banque Nationale Suisse, lorsque leurs versements sont effectués à l'échéance de la dette.

5. Les avis de versement visés à l'art. 4 de l'Accord du 3 décembre 1935 seront établis pour le montant en francs suisses résultant de la conversion effectuée conformément à l'art. 4 ci-devant.

6. Les dispositions de l'Accord du 3 décembre 1935 qui ne sont pas modifiées par les dispositions de la présente Note restent en vigueur.

7. Les dispositions de la présente Note entrent en vigueur le 1er janvier 1938.

Si le Gouvernement Suisse est d'accord sur ce qui précède la présente Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet seront considérées comme un Accord passé en la matière entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

**Le Ministre de Suisse à Rome
au Ministre des affaires étrangères d'Italie.**

Rome, le 27 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Dans le but de faciliter le transfert des paiements entre la Suisse et l'Italie, réglé par l'Accord du 3 décembre 1935, j'ai l'honneur de Vous proposer ce qui suit:

1. Le compte global libellé en lires italiennes, ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, au nom de la Banque Nationale Suisse, conformément à l'article 1er de l'Accord du 3 décembre 1935, sera clôturé dès que le solde accusé au moment de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente Note sera balancé. Par contre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ouvrira à la Banque Nationale Suisse un compte global non productif d'intérêts libellé en francs suisses.

2. Le solde existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente Note au compte global ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, au nom de la Banque Nationale Suisse ou au compte global ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, conformément à l'article 1er de l'Accord du 3 décembre 1935, sera liquidé, au moyen des sommes versées à la Banque Nationale Suisse ou à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, conformément aux dispositions dudit Accord. Tout versement ultérieur, c. à d. ne tombant pas sous les clauses de liquidation ci-dessus, effectué à la Banque Nationale Suisse ou à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, sera réglé conformément aux dispositions ci-après.

3. Le compte global libellé en francs suisses visé à l'article 1er ci-devant, sera crédité du montant en francs suisses résultant de la conversion au cours fixé selon les dispositions de l'art. 4 ci-après, de tout versement en lires italiennes effectué à la Banca d'Italia, en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, prévu à l'art. 3 de l'Accord du 3 décembre 1935. Il sera débité du montant des ordres de paiement libellés en francs suisses remis à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero par la Banque Nationale Suisse.

4. Le premier alinéa de l'art. 6 de l'Accord du 3 décembre 1935 est modifié comme suit:

Les versements des débiteurs suisses et italiens et les paiements aux créanciers italiens et suisses auront lieu sur la base des cours de change établis d'un commun accord entre la Banque Nationale Suisse et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et en vigueur le jour du versement à l'un de ces instituts. Les débiteurs italiens sont libérés du risque de change pour les montants versés à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et les débiteurs suisses pour ceux versés à la Banque Nationale Suisse, lorsque leurs versements sont effectués à l'échéance de la dette.

5. Les avis de versement visés à l'art. 4 de l'Accord du 3 décembre 1935 seront établis pour le montant en francs suisses résultant de la conversion effectuée conformément à l'art. 4 ci-devant.

6. Les dispositions de l'Accord du 3 décembre 1935 qui ne sont pas modifiées par les dispositions de la présente Note restent en vigueur.

7. Les dispositions de la présente Note entrent en vigueur le 1er janvier 1938.

Si le Gouvernement Suisse est d'accord sur ce qui précède la présente Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet seront considérées comme un Accord passé en la matière entre les deux Gouvernements ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement suisse est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

PAUL RUEGGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 573.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, il 9 ottobre 1937, inteso a completare l'art. 6 della Convenzione dei pagamenti del 30 giugno 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, il 9 ottobre 1937, inteso a completare l'art. 6 della Convenzione dei pagamenti del 30 giugno 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, il 9 ottobre 1937, inteso a completare l'art. 6 della Convenzione dei pagamenti del 30 giugno 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 9 ottobre 1937.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 106. — MANCINI.

L'Incaricato d'affari del Belgio in Roma al Ministro italiano per gli affari esteri.

Rome, le 9 octobre 1937.

Monsieur le Ministre,

En me référant à la Convention des paiements signée à Rome le 30 juin dernier entre l'Italie et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce que le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois, en vertu d'accords existants, est disposé à compléter l'article 6 de ladite Convention en ajoutant à la fin du deuxième alinéa la stipulation suivante:

— Toutefois l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois agissant de commun accord pourront procéder à la détermination du solde en question à tout autre moment qu'ils jugeront opportun et pourront l'affecter en partie ou en totalité au remboursement des créances belgo-luxembourgeoises afférentes à des importations en Italie effectuées antérieurement au 1er septembre 1936. —

Cette ajoute fait partie intégrante de l'Accord des paiements signé à Rome le 30 juin dernier et ses dispositions entreront en vigueur immédiatement.

Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède. Dans l'affirmative, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront la modification apportée à l'Accord des paiements italo-belgo-luxembourgeois du 30 juin dernier.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

F. DU CHASTEL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro italiano per gli affari esteri all'Incaricato d'affari del Belgio in Roma.

Rome, le 9 octobre 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Votre note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« En me référant à la Convention des paiements signée à Rome le 30 juin dernier entre l'Italie et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce que le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en vertu d'accords existants, est disposé à compléter l'article 6 de ladite Convention en ajoutant a la fin du deuxième alinéa la stipulation suivante:

— Toutefois l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois agissant de commun accord pourront procéder à la détermination du solde en question à tout autre moment qu'ils jugeront opportun et pourront l'affecter en partie ou en totalité au remboursement des créances belgo-luxembourgeoises afférentes à des importation en Italie effectuées antérieurement au 1er septembre 1936. —

Cette ajoute fait partie intégrante de l'Accord des paiements signé à Rome le 30 juin dernier et ses dispositions entreront en vigueur immédiatement.

Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède. Dans l'affirmative, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront la modification apportée à l'Accord des paiements italo-belgo-luxembourgeois du 30 juin dernier ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires les assurances de ma considération la plus distingué.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 574.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Tokio, mediante scambio di Note, fra l'Italia e il Giappone, il 5 ottobre 1937, concernente la notifica di atti giudiziari e l'esecuzione di commissioni rogatorie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, con cui viene conferita al Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Tokio, mediante scambio di Note, fra l'Italia ed il Giappone, il 5 ottobre 1937, concernente la notifica di atti giudiziari e l'esecuzione di commissioni rogatorie.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 5 ottobre 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 397, *foglio* 123. — MANCINI.

L'Ambasciatore d'Italia in Tokio al Ministro giapponese degli affari esteri.

N. 868. Tokio, le 5 octobre 1937.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter ce qui suit, d'ordre de mon Gouvernement, à la connaissance de Votre Excellence:

« Le Gouvernement italien propose au Gouvernement japonais d'établir entre les tribunaux des deux Etats l'assistance judiciaire mutuelle en matière civile et criminelle, sur la base de la réciprocité et dans le cadre des dispositions légales intérieures respectives, à l'effet de la signification d'actes judiciaires et de l'exécution des commissions rogatoires visant la recherche de preuves. Il est entendu que les dépenses occasionnées par l'exécution des significations ou des commissions rogatoires seront remboursées par l'Etat auquel appartient le tribunal requérant. En outre, les demandes de significations et les commissions rogatoires, de même que les documents y relatifs, seront transmis par la voie diplomatique et accompagnés d'une introduction dans la langue officielle de l'Etat du tribunal requis ».

« Le Gouvernement italien est disposé à donner cours à l'assistance judiciaire sus-mentionnée aussitôt que le Gouvernement japonais aura adhéré à sa proposition ».

En vous soumettant la proposition de mon Gouvernement, je prie Votre Excellence de bien vouloir m'informer si son Gouvernement est en mesure de l'accepter.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

L'Ambassadeur d'Italie
AURITI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro giapponese degli affari esteri all'Ambasciatore d'Italia in Tokio.

Traduction.

N. 47/T 2. Tokio, le 5 octobre 1937.

Monsieur l'Ambassadeur,

En accusant réception à Votre Excellence de Sa lettre, en date de ce jour, dont la teneur est comme suit:

« J'ai l'honneur de porter ce qui suit, d'ordre de mon Gouvernement, à la connaissance de Votre Excellence:

« Le Gouvernement italien propose au Gouvernement japonais d'établir entre les tribunaux des deux Etats l'assistance judiciaire mutuelle en matière civile et criminelle, sur la base de la réciprocité et dans le cadre des dispositions légales intérieures respectives, à l'effet de la signification d'actes judiciaires et de l'exécution des commissions rogatoires visant la recherche de preuves. Il est entendu que les dépenses occasionnées par l'exécution des significations ou des commissions rogatoires seront remboursées par l'Etat auquel appartient le tribunal requérant. En outre, les demandes de significations et les commissions rogatoires, de même que les documents y relatifs seront transmis par la voie diplomatique et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de l'Etat du tribunal requis.

Le Gouvernement italien est disposé à donner cours à l'assistance judiciaire sus-mentionnée aussitôt que le Gouvernement japonais aura adhéré à sa proposition ».

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement japonais accepte la proposition du Gouvernement italien et qu'il est prêt à accorder, dès ce jour, aux tribunaux italiens l'assistance judiciaire en matière civile et criminelle, sur la base de la réciprocité et dans le cadre des dispositions légales intérieures japonaises, à l'effet de la signification d'actes judiciaires et de l'exécution des commissions rogatoires visant la recherche de preuves.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

(*L. S.*) *Ministre des Affaires Etrangères*
M. KOKI HIROTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 31 marzo 1938-XVI, n. 575.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per le case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata, approvata con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2 (ultimo comma) della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto l'atto costitutivo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta in data 11 gennaio 1938-XVI, con le allegate deliberazioni degli enti conferenti e l'annesso statuto organico composto di 29 articoli redatto in conformità del sopracitato statuto tipo;

Vista l'istanza con la quale S. E. il Prefetto di Caltanissetta chiede il riconoscimento giuridico dell'Istituto in parola;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in ente morale dell'Istituto stesso e di nominarne il Presidente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Caltanissetta, con atto 11 gennaio 1938-XVI è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta » ed è approvato il suo statuto organico composto di 29 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario del detto Istituto avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il signor cav. ing. Salvatore Buccola fu Giuseppe è nominato presidente del suddetto Ente a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 marzo 1938-XVI.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Udine è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'articolo 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. col. Attilio Mombellardo fu Giuseppe è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI
Registro 9 Lavori pubblici, foglio n. 21.

(1830)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 maggio 1938-XVI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri
MUSSOLINI.

(1854)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1938-XVI.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Udine come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1544, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Udine fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del cennato Istituto con delibera 9 dicembre 1937 e modificato con delibera 19 gennaio 1938;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Udine è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine ».
E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 30 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1938.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(1831)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma);

Dispone:

Il cav. dott. prof. Francesco Parrillo di Giovanni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma) ed i signori prof. Antonio Renzi, avv. Gioacchino De Angelis e Carlo Bovi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1855)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

158ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Cuneo.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 15 giugno 1938-XVI, alle ore 9, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 158ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.
In occasione di detta estrazione, verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso durante questo semestre.
La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.
I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1º luglio 1938-XVI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1861)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

137ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di sabato 18 giugno 1938-XVI, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 137ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.
Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento riportate a tergo dei titoli.
I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1º luglio 1938 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1862)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Siam.

Addì 17 maggio 1938 è stato effettuato in Bangkok lo scambio delle ratifiche del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Siam stipulato nella stessa capitale il 3 dicembre 1937.
Il Trattato, che è entrato in vigore conformemente all'art. 24 di esso lo stesso giorno 17 maggio 1938, è stato reso esecutivo con R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 12 maggio corrente anno.

(1866)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1938-XVI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	Ivrea	B	—	1
Asti	Castell'Alfero	B	—	1
Id.	Cocconato	B	—	1
Belluno	Mel	B	—	1
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Brindisi	Ostuni	E	—	2
Catanzaro	Catania	B	—	1
Cremona	San Daniele Po	B	—	1
Firenze	Fucecchio	B	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	B	—	1
Id.	San Nicandro Garganico	B	—	1
Littoria	Littoria	B	—	1
Milano	Carpiano	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Napoli	Pompei	B	—	1
Novara	Romentino	B	—	1
Pavia	Garlasco	B	—	1
Potenza	Oppido Lucano	E	1	1
Terni	Terni	B	—	1
			1	20
	Carbonchio sintomatico.			
Cosenza	Corigliano Calabro	B	1	—
Cuneo	Savigliano	B	—	1
Fiume	Elsane	B	—	1
Littoria	Sezze	B	—	1
Id.	Aprilia	B	—	1
			1	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	B	—	1
Id.	Alessandria	B	3	1
Id.	Bergamasco	B	—	2
Id.	Carezzano	B	2	—
Id.	Cavatore	B	—	2
Id.	Giarole	B	1	—
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Villadeati	B	1	—
Aosta	Aosta	B	—	34
Id.	Caluso	B	1	1
Id.	Chatilon	B	—	1
Id.	Cuorgnè	B	—	1
Id.	Donnaz	B	2	1
Id.	Doues	B	—	5
Id.	Fiorano Canavese	B	—	1
Id.	Lusigliè	B	—	2
Id.	Masino	B	6	—
Id.	Mazzè Canavesa	B	4	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	1
Id.	Ponte San Martino	B S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Aosta	Quarto Praetoria	B	2	1
Id.	Ronco Canavese	B	—	1
Id.	Strambino Romano	B	—	2
Id.	Verres	B	11	—
Id.	Villanova Baltea	B	8	2
Id.	Vische	B	17	5
Id.	Id.	Cap	1	—
Asti	Antignano	B	3	—
Id.	San Paolo Solbrito	B	3	1
Id.	San Martino Alfieri	B	1	—
Id.	Calamandrana	B	—	1
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Villanova d'Asti	B	—	1
Bergamo	Arzago d'Adda	B	2	1
Id.	Bariano	B	—	1
Id.	Brignano d'Adda	B	4	26
Id.	Lurano	B	—	3
Id.	Torre de' Busi	B	—	1
Bologna	Budrio	B	1	3
Brescia	Vezza d'Oglio	B	1	—
Como	Albate	B	1	2
Id.	Appiano Gentile	B	1	—
Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Grandate	B	—	1
Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Lurate Caccivio	B	—	1
Id.	Montorfano	B	—	8
Id.	Taornerio	B	1	1
Cremona	Credera Rubbiano	B	1	—
Id.	Pandino	B	1	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Cuneo	Bagnolo Piemonte	B	—	1
Id.	Centallo	B	1	—
Id.	Cherasco	B	—	1
Id.	Cossano Belbo	B	1	—
Id.	Cuneo	B	—	1
Id.	Dronero	B	1	—
Id.	Fossano	B	1	2
Id.	Magliano Alfieri	B	—	1
Id.	Margarità	B	—	1
Id.	Marmora	B	—	11
Id.	Mondovì	B	2	1
Id.	Piasco	B	2	—
Id.	Roccadebaldi	B	—	1
Id.	Scarnafigi	B	2	8
Id.	Trinità	B	—	1
Id.	Villafalletta	B	—	1
Id.	Villa San Costanza	B	—	1
Forlì	Cesane	B	—	1
Genova	Arenzano	B	1	—
Id.	Genova	B	—	1
Id.	Lavagna	B	—	1
Id.	Ronco	B	1	—
Id.	Sestri Levante	B	—	1
Id.	Valbrevenna	B	—	1
Milano	Bareggio	B	—	1
Id.	Casorezzo	B	—	1
Id.	Cerro Maggiore	B	1	1
Id.	Lazzate	B	—	1
Id.	Magnago	B	1	—
Id.	Milano	B	2	—
Id.	Merlino	B	1	—
Id.	Nerviano	B	—	1
Id.	Parabiago	B	2	1
Id.	Pero	B	1	—
Id.	Pozzuolo Martesana	B	—	1
Id.	San Giuliano	B	—	1
Id.	San Donato Milanese	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Bellinzago	B	3	—
Id.	Brovello Carpugnino	B	—	1
Id.	Casalvolone	B	3	—
Id.	Craveggia	B	2	—
Id.	Fara Novarese	B	1	—
Id.	Gattico	B	1	—
Id.	Mezzomarico	B	1	—
Id.	Oleggio	B	1	3
Id.	Premia	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	1
Id.	Santa Maria Maggiore	B	—	1
Id.	Trecate	B	1	—
Padova	Abano	B	1	—
Id.	Albignasego	B	1	—
Id.	Arre	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	2	1
Id.	Campodarsego	B	1	—
Id.	Campodoro	B	1	1
Id.	Cittadella	B	2	—
Id.	Codenigo	B	—	1
Id.	Galliera Veneta	B	14	2
Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Limena	B	—	1
Id.	Mestrino	B	1	—
Id.	Montegrotto Terme	B	2	—
Id.	Padova	B	6	2
Id.	Piove di Sacco	B	1	—
Id.	Selvazzano	B	2	—
Id.	Teoli	B	1	—
Id.	Vigonza	B	1	—
Id.	Villafranca Padovana	B	—	1
Parma	Collecchio	B	—	1
Pavia	Albonese	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Breme	B	1	—
Id.	Castelnoretto	B	1	—
Id.	Cergnago	B	—	1
Id.	Gambolò	B	1	—
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Id.	B	—	2
Id.	Gravellona	B	1	—
Id.	Ottobiano	B	1	—
Id.	Ponte Nizza	B	1	—
Id.	Sannazzano de' Burgondi	B	—	1
Id.	Travacò Siccomario	B	2	1
Id.	Vigevano	B	2	1
Id.	Gerbolò	B	1	—
Roma	Roma	B E	2	—
Rovigo	Loreo	B	1	—
Sondrio	Grosio	B	1	—
Id.	Prata Comportaccia	B	—	2
Id.	Teglio	B	—	1
Torino	Baldissero	B	—	2
Id.	Bosconero	B	1	—
Id.	Bruzolo	B	—	3
Id.	Caselle Torinese	B	11	2
Id.	Chivasso	B	—	2
Id.	Collegno	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	1
Id.	Druento	B	1	—
Id.	Favria Oglianico	B	2	—
Id.	Foglizzo	B	2	6
Id.	Giaveno	B	1	1
Id.	Leinì	B	5	2
Id.	Piossasco	B	2	1
Id.	Rivarolo	B	1	3
Id.	Settimo Torinese	B	1	—
Torino	San Francesco al Campo	B	3	—
Id.	San Morizio Canavese	B	5	3
Id.	San Mauro Torinese	B	—	1
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Torrazza	B	—	1
Id.	Volpiano	B	1	8
Treviso	Valdobiadene	B	—	2
Venezia	Camponogara	B	1	—
Id.	Chioggia	B	2	—
Id.	Salzano	B	1	—
Id.	Sra	B	2	—
Id.	Venezia	B	1	—
Verona	Cologna Veneta	B	1	—
Id.	Veronella	B	2	—
Vicenza	Asigliano	B	2	—
Id.	Bassano del Grappa	B	2	—
			227	221
	Malrossino dei suini.			
Ascoli Piceno	Magliano di Tenna	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	1
Bolzano	Bressanone	S	—	1
Gorizia	Merna	S	—	1
Perugia	Peruta	S	2	—
Id.	Torgiano	S	2	—
Teramo	Teramo	S	—	2
			6	5
	Peste e setticimia dei suini.			
Ancona	Fabriano	S	—	2
Id.	Sassoferrato	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	10	—
Id.	Castiglione Fibocchi	S	1	—
Ascoli Piceno	Campofilone	S	1	—
Id.	Falerone	S	4	—
Id.	Francavilla Ete	S	2	—
Id.	Montefiore	S	—	1
Id.	Smerillo	S	—	1
Belluno	Cesio Maggiore	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Forlì	Cesena	S	—	2
Grosseto	Grosseto	S	1	—
Id.	Roccastrada	S	1	—
Littoria	Aprilia	S	—	1
Mantova	Asola	S	1	—
Id.	Bagnolo	S	1	—
Id.	Gazzuolo	S	1	—
Id.	Goito	S	1	—
Id.	Sustinte	S	1	—
Id.	Viadana	S	1	—
Matera	Genzano di Lucania	S	1	—
Padova	Selvazzano	S	—	1
Id.	Padova	S	1	—
Perugia	Perugia	S	1	—
Pescara	Farindola	S	—	1
Potenza	Acerenza	S	1	1
Rieti	Leonessa	S	1	—
Roma	Roma	S	—	1
Trento	Pieve Tesino	S	—	1
Trieste	Trieste	S	3	—
Venezia	Annone Veneto	S	1	1
Vicenza	Marostica	S	—	1
			36	16

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
	Morva.			
Napoli	Torre Annunziata	E	—	1
			—	1
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Agrigento	E	1	—
Id.	Sciacca	E	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	E	3	—
Id.	Vallelunga	E	2	—
Catania	Catania	E	—	1
Id.	Paternò	E	1	—
Chieti	Guardiagrele	E	4	—
Id.	Pennapiedimonte	E	1	—
Id.	Pretoro	E	1	—
Id.	Rapino	E	12	—
Napoli	Agerola	E	2	—
Id.	Afragola	E	2	—
Id.	Albanova	E	4	2
Id.	Arzano	E	5	—
Id.	Atella	E	2	—
Id.	Aversa	E	7	—
Id.	Calvizzano	E	2	—
Id.	Caserta	E	2	—
Id.	Casoria	E	4	—
Id.	Castellammare	E	1	—
Id.	Frignano	E	3	—
Id.	Marano	E	—	1
Id.	Marcianise	E	11	—
Id.	Napoli	E	31	2
Id.	Nola	E	2	—
Id.	Parete	E	2	—
Id.	Pignataro Maggiore	E	1	—
Id.	Piemonte	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	1	—
Id.	Saviano	E	1	—
Id.	Scisciano	E	—	1
Id.	Terzigno	E	—	1
Id.	Torre Annunziaa	E	5	1
Id.	Torre del Greco	E	2	—
Id.	Trentola	E	2	1
Salerno	Eboli	E	2	1
Id.	Montecorvino Pugliano	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Olevano sul Tusciano	E	1	—
Id.	Roccapiemonte	E	—	1
Id.	Sala Consilina	E	—	1
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	—	1
Id.	Serre	E	1	1
Trapani	Alcamo	E	7	2
Id.	Calatafimi	E	4	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	8	—
Id.	Salemi	E	4	—
Id.	Vita	E	—	4
			150	22
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Can	—	4
Id.	Iesi	Can	—	1
Id.	Ostra	Can	—	1
Brindisi	Ostuni	Can	1	—
Foggia	Cerignola	Can	—	1
Frosinone	Alvito	Can	—	1
Lecce	Bagnolo	Can	—	1
Id.	Lecce	Can	—	2
	Segue: *Rabbia.*			
Napoli	Albanova	Can	—	1
Id.	Aversa	Can	—	2
Id.	Napoli	Can	—	2
Id.	Sant'Anastasia	Can	—	1
Id.	Torre Annunziata	Can	—	1
Pesaro Urbino	Caroceto	Can	—	1
			1	19
	Rogna.			
Brindisi	Torre Santa Susanna	O	1	—
Foggia	Lucera	O	1	—
Frosinone	Isola Liri	O	1	—
Id.	Sant'Elia Fiume Rapido	O	2	—
Id.	Vallerotonda	O	7	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Matera	Palazzo San Gervasio	O	1	—
Perugia	Perugia	O	1	—
Rieti	Rieti	O	1	—
Roma	Roma	O	3	—
Taranto	Laterza	O	1	—
Terni	Amelia	O	—	2
			20	2
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Licata	O	1	—
Id.	Santo Stefano Quisquina	O	1	—
Caltanissetta	Mazzarino	O	1	—
Enna	Centuripe	O	1	—
Id.	Enna	O	1	—
Id.	Piazza Armerina	O	4	—
Id.	Pietraperzia	O	1	—
Foggia	San Nicandro Garganico	O	—	1
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Lentini	O	—	1
Trapani	Salaparuta	O	—	1
			11	3
	Aborto epizootico.			
Ancona	Barbara	B	—	1
Id.	Sassoferrato	B	—	2
Bergamo	Bergamo	B	1	—
Bologna	Baricella	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Crespellano	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Bolzano	Campo Tures	B	—	1
Id.	Merano	B	1	—
Id.	Prato allo Stelvio	B	—	2
Id.	Racines	B	1	—
Id.	Sesto	B	1	—
Gorizia	Canale d'Isonzo	B	—	1
Id.	Romans d'Isonzo	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Modena	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Novi Modenese	B	—	1
Id.	Prignano	B	—	1
Novara	Novara	B	16	—
Id.	Barengo	B	—	1
Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Parma	Felino	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	segue: *Aborto epizootico.*			
Parma	Noceto	B	4	—
Reggio Emilia	Suzzara	B	2	—
Id.	Cadelbosco	B	4	1
Roma	Roma	B	12	—
Rovigo	Loreo	B	1	—
Salerno	Eboli	B	1	—
Siena	Sinalunga	B	2	—
Treviso	Conegliano	B	1	—
Id.	Fregona	B	1	—
Id.	Roncade	B	1	—
Id.	San Polo Piave	B	1	—
Id.	Vazzola	B	1	—
Id.	Villorba	B	1	—
Id.	Vittorio Veneto	B	1	1
Udine	Aquileia	B	—	1
Id.	Chions	B	—	2
Id.	Morsano	B	2	—
Id.	Sacile	B	3	—
Id.	Sesto al Reghena	B	2	—
Venezia	Annone Veneto	B	5	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	6	—
Id.	Chioggia	O	1	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Grisolera	B	3	—
Id.	Marcon	B	1	—
			92	19
	Tubercolosi bovina.			
Lucca	Capannori	B	—	1
Modena	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	—	1
Treno	Cles	B	1	—
Treviso	Montebelluna	B	1	—
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Vicenza	Isola Vicentina	B	—	1
			3	5
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	B	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	B	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	B	—	3
Rovigo	Contarina	B	—	1
			2	4
	Difterite aviaria.			
Forlì	Sant'Arcangelo	P	—	1
Grosseto	Grosseto	P	1	—
Siena	Rapolano	P	2	—
			3	1
	Colera dei polli.			
Sassari	Bonnanaro	P	—	1
Treviso	Gajarine	P	1	—
	San Vendemiano	P	1	—
Udine	Aquileia	P	—	2
Id.	Fagagna	P	—	1
Id.	Pozzuolo	P	—	1
Id.	Visco	P	—	2
Vicenza	Vicenza	P	—	1
Id.	Villaga	P	—	1
			2	9

(1618)

RIEPILOGO

dal 1° al 15 marzo 1938-XVI, n. 5.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	15	19	21
2	Carbonchio sintomatico	4	5	5
3	Afta epizootica	24	170	448
4	Malrossino dei suini	5	7	11
5	Peste e setticemia dei suini	20	33	46
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	7	51	172
8	Rabbia	7	14	20
9	Rogna	10	12	22
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	11	14
11	Aborto epizootico	17	51	111
12	Tubercolosi bovina	5	8	8
13	Diarrea dei vitelli	3	4	6
14	Difterite aviaria	3	3	4
15	Colera dei polli	4	9	11
16	Influenza del cavallo	—	—	—

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina. — *N.B.* I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 4 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1938.

N. 15816, trascritto l'8 gennaio 1938.

Trasferimento totale dalla Stickstoffwerke G. m. b. H., a Berlino, alla Bayerische Stickstoff. - Werke A. G., a Berlino, della privativa industriale n. 275452 reg. gen.; con decorrenza dal 31 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per produrre cianamidi di metalli alcalino terrosi e di magnesio ».

(Atto di cessione del 6 gennaio 1937, registrato il 24 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 47395, vol. 3739, atti privati).

N. 15817, trascritto l'8 gennaio 1938.

Trasferimento totale dalla Stickstoffwerke G. m. b. H., a Berlino, alla Bayerische Stickstoff. - Werke A. G., a Berlino, della privativa industriale n. 283020 reg. gen.; con decorrenza dal 30 settembre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per l'estrazione della cianamide dai metalli alcalinoterrosi e dal magnesio ».

(Atto di cessione del 6 gennaio 1937, registrato il 24 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 47395, vol. 3739, atti privati).

N. 15818, trascritto il 12 gennaio 1938.

Trasferimento totale dalla Barzanò e Zanardo, a Milano, a Umberto Bianchi, a Côte du Nord (Francia), della privativa industriale n. 356516 reg. gen.; con decorrenza dal 17 novembre 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo elemento di muratura e suo processo di pubblicazione ».

(Atto di cessione del 27 dicembre 1937, registrato il 5 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Formia, n. 188, vol. 1°, atti privati).

N. 15819, trascritto il 25 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Angelo Motta, a Milano, alla Soc. An. Motta Panettoni, a Milano, della privativa industriale n. 352185 reg. gen.; con decorrenza dal 17 dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di un dolce con nuclei fondentisi e dolce ottenuto con tale procedimento ».

(Atto di cessione del 14 gennaio 1938, registrato il 19 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1380, vol. 3702, atti privati).

N. 15820, trascritto il 25 gennaio 1938.

Trasferimento totale dalla Ditta Motta Panettoni, a Milano, alla Soc. An. Motta Panettoni, a Milano, della privativa industriale n. 297269 reg. gen.; con decorrenza dal 2 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di avvolgimenti atto a garantire la genuinità e la provenienza del contenuto, specialmente « panettone ».

(Atto di cessione del 14 gennaio 1938, registrato il 19 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1381, vol. 3702, atti privati).

N. 15821, trascritto il 25 gennaio 1938.

Trasferimento totale dalla Ditta Motta Panettoni, a Milano, alla Soc. An. Motta Panettoni, a Milano, della privativa industriale n. 306737 reg. gen.; con decorrenza dal 10 maggio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Maniglia per portare pacchi, specialmente panettoni ».

(Atto di cessione del 14 gennaio 1938, registrato il 19 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1381, vol. 3702, atti privati).

N. 15822, trascritto il 27 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Francesco Corretta, a Milano, alle Officine Metallurgiche Broggi, a Milano, della privativa industriale n. 344362 reg. gen.; con decorrenza dal 6 maggio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Sigillo in corpo metallico di lamiera con finestre per legature ».

(Atto di cessione del 17 gennaio 1938, registrato il 18 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1371, vol. 3702, atti privati).

N. 15823, trascritto il 27 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Hubert Tastenhoye, a Vilvorde, e Hemming Gad, a Skive, della privativa industriale n. 316486 reg. gen.; con decorrenza dal 20 ottobre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Rimorchio per autoveicoli e simili provvisto di una ruota girevole in una forcella imperniata su di un asse verticale ».

(Atto di cessione del 4 novembre 1937, registrato il 13 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Milano, n. 51423, vol. 3742, atti privati).

N. 15824, trascritto il 31 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Ugo Paolini e Antonio Ceccato, a Milano, a Luigi Biancelli, a Milano, della privativa industriale n. 338093 reg. gen.; con decorrenza dal 21 gennaio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per aspirare i gas mefitici dai vasi di latrina » e dell'attestato di complemento n. 349171.

(Atto di cessione del 15 ottobre 1937, registrato il 2 novembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 3652, vol. 689, atti pubblici).

N. 15825, trascritto il 31 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Ezio Ceccato, a Milano, a Luigi Biancelli, a Milano, della privativa industriale n. 349412 reg. gen.; con decorrenza dall'8 marzo 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per aspirare i gas mefitici dai vasi di latrina ».

(Atto di cessione del 15 ottobre 1937, registrato il 2 novembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 3652, vol. 689, atti pubblici).

N. 15826, trascritto il 31 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Ezio Ceccato, a Milano, a Luigi Biancelli, a Milano, della privativa industriale n. 355057 reg. gen.; con decorrenza dal 29 settembre 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per aspirare i gas mefitici dai vasi di latrina ».

(Atto di cessione del 15 ottobre 1937, registrato il 2 novembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 3652, vol. 689, atti pubblici).

N. 15827, trascritto il 14 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Otto Haas, a Pieterlen, alla A. G. fuer Schreibmaschinen Fabrikation, a Pieterlen, della privativa industriale n. 328336 reg. gen.; con decorrenza dal 2 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle macchine da scrivere » e dell'attestato di complemento n. 331792.

(Atto di cessione del 20 dicembre 1937, registrato il 10 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 15913, vol. 603, atti privati).

N. 15828, trascritto il 26 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Giuseppe Alessandrone, a Firenze, alla Soc. An. Pignone Officine Meccaniche e Fonderia, a Firenze, della privativa industriale n. 334052 reg. gen.; con decorrenza dal 28 gennaio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per separare la polpa dal nocciolo di olive ed altra frutta ».

(Atto di cessione del 14 gennaio 1938, registrato il 17 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 16506, vol. 603, atti privati).

N. 15829, trascritto il 4 febbraio 1938.

Trasferimento totale da Yves Ruinnet, a Neully sur Seine, alla Lefier Corporation, a New York, della privativa industriale n. 292080 reg. gen.; con decorrenza dall'11 giugno 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per la riproduzione di disegni qualsiasi con macchine a far maglie, telai per tessere ed altro ».

(Atto di cessione del 25 novembre 1937, registrato il 25 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31660, vol. 532, atti privati).

N. 15830, trascritto il 4 febbraio 1938.

Trasferimento totale da Yves Ruinnet, a Neuilly sur Seine (Francia), alla Lefier Corporation, a New York, della privativa industriale n. 347438 reg. gen.; con decorrenza dal 29 dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per la riproduzione di disegni d'ogni specie su telai di tessitura, maglieria o altri ».

(Atto di cessione del 25 novembre 1937, registrato il 25 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31660, vol. 532, atti privati).

N. 15831, trascritto il 4 febbraio 1938.

Trasferimento totale da Francisco Llorens Palaci, a Valencia (Spagna), alla Ditta Francesco Paolo Salerno, a Bari, della privativa industriale n. 323038 reg. gen.; con decorrenza dal 9 agosto 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di un olio vischioso per cinghie ».

(Atto di cessione del 20 gennaio 1938, registrato il 26 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9501, vol. 564, atti pubblici).

N. 15832, trascritto il 9 gennaio 1937.

Trasferimento totale da Förster Rudolf, a Milano, alla Soc. An. Ferdinando Zanoletti, Metalli, a Milano, della privativa industriale n. 346180 reg. gen.; con decorrenza dal 12 novembre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la raffinazione di piombo ».

(Atto di cessione del 30 dicembre 1936, registrato il 4 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1139, vol. 3667, atti privati).

N. 15833, trascritto il 6 dicembre 1937.

Licenza d'uso da Adrianoff Alexandre, a Bruxelles, a Bucovich Carlo, a Milano, della privativa industriale n. 327649 reg. gen.; con decorrenza dal 24 gennaio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Bruciatore a carbone ».

(Concessione del 29 novembre 1937, registrata il 3 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 946, vol. 3702, atti privati).

N. 15835, trascritto il 7 febbraio 1938.

Trasferimento totale dalla Ex-Cell-o Aircraft e Tool Corporation, a Detroit, alla Ex-Cell-o Corporation, a Detroit, della privativa industriale n. 326103 reg. gen.; con decorrenza dal 21 dicembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nelle pompe di misurazione atte particolarmente a fornire combustibile sotto pressione a motori a combustione interna ».

(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 15 luglio 1937, registrato il 21 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11290, vol. 447, atti privati).

N. 15836, trascritto il 7 febbraio 1938.

Trasferimento totale da Ernst Alfred Manersberger, a Maarssen b. Utrecht, alla N. V. Olieraffinaderij « Zuilen », a Maarssen b. Utrecht, della privativa industriale n. 324609 reg. gen.; con decorrenza dal 22 marzo 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per produrre agenti di lavaggio, inumidimento schiumatura, dispersione e penetrazione da usarsi specialmente nelle industrie tessili e del cuoio, da alcoli alifatici superiori e di alto peso molecolare ».

(Atto di cessione del 17 gennaio 1938, registrato il 31 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32806, vol. 533, atti privati).

N. 15837, trascritto il 7 febbraio 1938.

Trasferimento totale da Ernst Alfred Manersberger, a Maarssen b. Utrecht, alla N. V. Olieraffinaderij « Zuilen », a Maarssen b. Utrecht, della privativa industriale n. 324003 reg. gen.; con decorrenza dal 6 ottobre 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la preparazione di acidi solforici e loro sali dotati di attività capillare ».

(Atto di cessione del 17 gennaio 1938, registrato il 31 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32806, vol. 533, atti privati).

N. 15838, trascritto il 7 febbraio 1938.

Trasferimento totale dalla National Processes Limited, a Londra e Thomas Benson Giles, a Bristol, alla National Processes Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 342928 reg. gen.; con decorrenza dal 29 maggio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nei procedimenti di eliminazione del piombo e/o del cadmio da materiali zinciferi ».

(Atto di cessione del 1° luglio 1937, registrato il 25 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31658, vol. 532, atti privati).

N. 15839, trascritto il 7 febbraio 1938.

Trasferimeno totale da Archibald Abraham Warner, a Royal Oak, alla Universal Products Co. Inc., costituita con le leggi del Delaware, a Dearborn, della privativa industriale n. 302392 reg. gen.; con decorrenza dal 27 ottobre 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema perfezionato per proteggere i giunti universali ed il rispettivo lubrificante dai corpi estranei ».

(Atto di cessione del 28 ottobre 1937, registrato il 4 febbraio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 33656, vol. 533, atti privati).

N. 15840, trascritto il 10 dicembre 1937.

Trasferimento totale da Paolo Del Re, a Genova, a Giovanni Battista Del Re, a Genova, della privativa industriale n. 339143 reg. gen.; con decorrenza dal 6 febbraio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento sul comando a distanza di valvole saracinesche ed organi simili di blocco mediante mezzi azionati dalla corrente elettrica ».

(Per successione come da atto notorio del 27 novembre 1937, registrato il 30 novembre 1937 all'ufficio demaniale di Genova, n. 5106, vol. 559, atti pubblici).

N. 15841, trascritto il 23 dicembre 1937.

Trasferimento totale da Werner Kolhorster, a Berlin Friedenau alla Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., a Berlin, della privativa industriale n. 281078 reg. gen.; con decorrenza dal 17 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la determinazione del tenore in potassio in ambienti che lo contengono » e dell'attestato di complemento n. 296220.

(Atto di cessione del 4 novembre 1937, registrato il 20 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 25917, vol. 530, atti privati).

N. 15842, trascritto il 25 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Justin Zender, a Chauncey, alla Chauncey Chemical Corporation, a New York, della privativa industriale n. 354761 reg. gen.; con decorrenza dal 13 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la produzione di acido citrico ».

(Atto di cessione del 15 gennaio 1937, registrato il 21 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31187, vol. 532, atti privati).

N. 15843, trascritto il 4 febbraio 1938.

Trasferimento totale da Barzanò & Zanardo, a Milano, alla Micafil A. G., a Zurigo, della privativa industriale n. 315251 reg. gen.; con decorrenza dal 3 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Condensatore elettrico a rotolo ».

(Atto di cessione del 10 gennaio 1938, registrato il 15 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29992, vol. 532, atti privati).

N. 15844, trascritto il 7 febbraio 1938.

Trasferimento totale dalla E.D.E.M. Esercizio Depositi e Magazzini S. A., a Torino, alla Soc. An. Ferrari & Cattania, a Milano, della privativa industriale n. 353371 reg. gen.; con decorrenza dal 22 luglio 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di rigenerazione del caucciù vulcanizzato ».

(Atto di cessione del 10 dicembre 1937, registrato il 28 febbraio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27320, vol. 553, atti privati).

N. 15845, trascritto l'11 febbraio 1938.

Trasferimento totale da Otto Kamps, a Halle, alla Deutsche Zinkan-Gesellschaft. m. b. H., a Merseburg, della privativa industriale n. 347793 reg. gen.; con decorrenza dal 9 gennaio 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Foglia di zinco laminata ».

(Atto di cessione del 19 gennaio 1938, registrato il 9 febbraio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34514, vol. 534, atti privati).

N. 15846, trascritto l'11 febbraio 1938.

Trasferimento totale dalla Otto Kamps, a Halle, alla Deutsche Zinkan-Gesellschaft. m. b. H., a Merseburg, della privativa industriale n. 347497 reg. gen.; con decorrenza dall'11 gennaio 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di barre o fili di zinco rinforzato con un altro metallo ».

(Atto di cessione del 19 gennaio 1938, registrato il 9 febbraio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34514, vol. 534, atti privati).

N. 15847, trascritto il 12 febbraio 1938.

Trasferimento totale dalla Erba Aktiengesellschaft, a Zürich, alla Lodzer Plüsch U. Teppich Manufaktur Teodor Finster A. G., a Lodz, della privativa industriale n. 294036 reg. gen.; con decorrenza dal 27 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Bozzime specialmente per seta artificiale ».

(Atto di cessione del 31 gennaio 1938, registrato il 10 febbraio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34597, vol. 534, atti privati).

N. 15848, trascritto il 12 febbraio 1938.

Trasferimento totale dalla Erba Aktiengesellschaft, a Zürich, alla Lodzer Plüsch u. Teppich Manufaktur Teodor Finster A. G., a Lodz, della privativa industriale n. 294037 reg. gen.; con decorrenza dal 27 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per l'imbozzimatura specialmente di seta artificiale ».

(Atto di cessione del 31 gennaio 1938, registrato il 10 febbraio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34597, vol. 534, atti privati).

N. 15849, trascritto il 12 febbraio 1938.

Trasferimento totale dalla Fried. Krupp Aktiengesellschaft, a Essen, alla Siemens & Halske Aktiengesellschaft, a Berlin-Siemensstadt, della privativa industriale n. 317618 reg. gen.; con decorrenza dal 4 dicembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di corpi magnetici finemente divisi, particolarmente di nuclei magnetici ».

(Atto di cessione del 16 novembre 1937, registrato il 10 febbraio 1938 all'ufficio demaniale di Milano, n. 58593, vol. 3749, atti privati).

N. 15850, trascritto il 1° febbraio 1938.

Trasferimento totale dalla Soc. An. Trattamento Meccanico Fluidi Garosi, a Torino, a Edoardo Mazza, a Torino, della privativa industriale n. 314347 reg. gen.; con decorrenza dal 5 maggio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Metodo ed apparecchio per la concentrazione e separazione dei componenti di miscele aeriformi ».

(Atto di retrocessione del 17 luglio 1937, registrato il 27 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8500, atti pubblici).

N. 15851, trascritto il 7 febbraio 1938.

Trasferimento totale da Angelo Maggia e Pietro Invernizzi, a Torino, a Angelo Maggia, a Torino, della privativa industriale n. 345914 reg. gen.; con decorrenza dal 26 settembre 1936, per l'invenzione dal titolo:

Procedimento e macchina per la estrazione di fibre tessili da steli, fusti, foglie, arbusti, cortecce e simili loro sottoprodotti ».

(Atto di cessione del 1° febbraio 1938, registrato il 2 febbraio 1938 all'ufficio demaniale di Torino, n. 32303, vol. 555, atti privati).

N. 15852, trascritto il 18 febbraio 1938.

Trasferimento totale dalla Röchling' sche Eisen-und Stahlwerke G. m. b. H., a Völklingen-Soar, alla Solvay & C.ie, a Brusselle, della privativa industriale n. 348493 reg. gen.; con decorrenza dal 26 febbraio 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per produrre acciaio da minerali poveri di manganese ».

(Atto di cessione del 15 dicembre 1937, registrato il 5 febbraio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 33831, vol. 533, atti privati).

N. 15853, trascritto il 15 febbraio 1938.

Trasferimento totale da Francesco Parisi, a Torino, alla Soc. An. Tecnauto, a Torino, della privativa industriale n. 330308 reg. gen.; con decorrenza dall'8 gennaio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Sospensione a ruote indipendenti per autoveicoli » e dell'attestato di complemento n. 345169.

(Atto di cessione del 15 gennaio 1938, registrato il 21 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Rivoli, n. 728, vol. 55, atti privati).

N. 15854, trascritto il 15 febbraio 1938.
Trasferimento totale da Francesco Parisi, a Torino, alla Soc. An. Tecnauto, a Torino, della privativa industriale n. 352594 reg. gen., con decorrenza dal 26 giugno 1937, per l'invenzione dal titolo: « Manovelle a raggio automatico variabile col variare del momento resistenze ».
(Atto di cessione del 15 gennaio 1938, registrato il 21 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Rivoli, n. 728, vol. 55, atti privati).

N. 15855, trascritto il 15 febbraio 1938.
Trasferimento totale da Raymond Meer, a Parigi, a Ferruccio Jacobacci, a Torino, della privativa industriale n. 333517 reg. gen.; con decorrenza dal 9 aprile 1935, per l'invenzione dal titolo: « Perfezionamenti nella tempera delle lastre di vetro, cristallo e qualsiasi altre materie ».
(Atto di cessione del 7 dicembre 1937, registrato il 14 febbraio 1938 all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 494, vol. 44, atti privati).

N. 15856, trascritto il 15 febbraio 1938.
Trasferimento totale da Ballila Bovi, a Torino, alle Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life a Torino, della privativa industriale n. 323623 reg. gen.; con decorrenza dal 31 agosto 1934, per l'invenzione dal titolo: « Dispositivo da applicarsi al piede dei nuotatori per aumentare l'efficacia del movimento della gamba ».
(Atto di cessione del 3 febbraio 1938, registrato il 7 febbraio 1938 all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 481, vol. 44, atti privati).

Roma, marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1746)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 20 posti di capo tecnico aggiunto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti di caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 1908-10/1.3.1 in data 14 marzo 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;
b) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti, od alla Gioventù italiana del Littorio;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un Regio istituto tecnico industriale oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un Regio liceo scientifico oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un Regio istituto nautico oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli richiesti secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza da Regio istituto tecnico (sezione fisico-matematica); licenza da un Regio istituto nautico o licenza di istituto industriale o di Istituto professionale di 3° grado;
d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;
e) risultare di buona condotta pubblica e privata;
f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.
Le donne sono escluse dal concorso.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) *Ad anni* 35:
per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;
per i legionari fiumani;
per coloro che abbiano preso parte a fatti d'armi nelle colonie italiane e nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;
per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari.

b) *Ad anni* 39:
per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111), ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;
per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.
Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*) è aumentato altresì:

1° di anni quattro:
per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscrittti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;
2° di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
3° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV, conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria: all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6, e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro sessanta giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma — le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;

b) dichiarare se siano celibi o coniugati;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa italiana e dell'Egeo;

d) indicare — limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato — il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

e) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4) certificato di buona condotta — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare militare regolarmente aggiornata per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato questo ultimo dal Comune del luogo di nascita del candidato;

6) titolo di studio di cui al precedente art. 2, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento al titolo stesso, vistato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato e vistato inoltre dal provveditore agli studi competente, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

7° stato di famiglia — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — debitamente legalizzata, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti oppure alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico - di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto - in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire nel rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal Podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia.

Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione a ciascun esame;

11° documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono - a parità di merito - i titoli di preferenza di cui all'art. 12 che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questa e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere - caso per caso - un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

È ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia.

Non è invece ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche - ove occorra - la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Il Ministero dopo aver assunte le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurne il motivo. Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data comunicazione, a mezzo raccomandata o per telegrafo, a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto:

Prove scritte:

1. Italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale.

2. Matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (vedi R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936).

3. Disegno: schizzo quotato dal vero oppure trasporto in scala di schizzo meccanico.

Prova orale:

Matematica: sul programma della prova scritta.

Fisica: sul programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (vedi R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, sopracitato).

Chimica: sul programma dell'Istituto tecnico industriale indirizzo meccanici elettricisti (vedi R. decreto n. 762 sopracitato).

Elementi di statistica e di diritto corporativo e sindacale.

Prova pratica:

Consisterà nel dare pratico indirizzo esecutivo ad un lavoro da assegnare dalla Commissione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non s'intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto, sia nell'una, sia nell'altra, la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto conseguito nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche e fasciste nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

il direttore generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti del Ministero dell'aeronautica, presidente;

due professori di Regio istituto tecnico industriale o di scuola professionale di 3° grado, membri;

un ufficiale superiore del Corpo del Genio aeronautico, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero dell'aeronautica, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 675,38 lorde, in relazione al R. decreto 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato l'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro,*
il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

(1788)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Viareggio.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 novembre 1937-XVI per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) del comune di Viareggio;

Visti i decreti Ministeriali in data 17 febbraio e 19 aprile 1938-XVI relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) del comune di Viareggio nell'ordine appresso indicato:

1. Bisconti Vincenzo, con punti 122/150.
2. Giacobelli Giacomo, con punti 121/150
3. Corrà Gerolamo, ex oambattente, croce m. g., con punti 120/150.
4. Importuno Giuseppe, con punti 120/150.
5. Napoli Renato, con punti 117/150.
6. Barborini Erminio, con punti 115/150.
7. Checchi Ottorino, con punti 114/150.
8. Grasselli Ruffino, con punti 113/150.
9. Stecconi Giovanni, invalido di guerra, croce m. g., brevetto Marcia su Roma, con punti 112/150.
10. Vannini Mario, con punti 112/150.
11. Soncino Domiziano, con punti 110/150.
12. Fiorella Giovanni, con punti 109/150.
13. Berra Centurini Bruno, ex combattente, ufficiale complemento, coniugato con 3 figli, con punti 108/150.
14. Pasanisi Carlo, ex combattente, ufficiale complemento, coniugato con 1 figlio, con punti 108/150.
15. Verzì Giovanni, con punti 108/150.
16. Baldassarre Luigi, ex combattente, croce m. g., ufficiale complemento, coniugato con 2 figli, con punti 107/150.
17. Cordoni Quintilio, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 17 settembre 1921, brevetto Marcia su Roma, ufficiale complemento, coniugato con un figlio, con punti 107/150.
18. Tessoni Luigi, ex combattente, 2 medaglie di bronzo al v. m., croce m. g., iscritto al P. N. F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma, con punti 106/150.
19. Pujatti Antonio, ex combattente, croce m. g., iscritto al P. N. F. dal 7 febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma, con punti 106/150.
20. Carrozza Uberto, ex combattente, croce m. di g., con punti 106/150.
21. Baldacci Alfredo, ex combattente, ufficiale di complemento, con punti 106/150.
22. Capriotti Giuseppe, ex combattente, con punti 106/150.
23. Parovel Italo, con punti 106/150.
24. Zanoli Luigi, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 22 dicembre 1921, brevetto Marcia su Roma, ufficiale di complemento, con punti 105/150.
25. Carminelli Etrusco, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 1° marzo 1921, brevetto Marcia su Roma, con punti 105/150.
26. Aceto Felice, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 10 settembre 1922, con punti 105/150.
27. Oretti Luigi, con punti 105/150.
28. Grossi Biagio, ex combattente, una medaglia d'argento al v. m., 2 medaglie di bronzo al v. m., croce al m. di g., con punti 104/150.
29. Romiti Giovanni, ex combattente, con punti 104/150.
30. Bolognesi Pietro, con punti 104/150.
31. Sorge Alfio, ex combattente, croce al m. di g., con punti 103/150.
32. Simonetti Giuseppe, con punti 103/150.
33. Ferrari Corrado, ex combattente, croce al m. di g., con punti 102/150.
34. Cancelli Clemente, con punti 102/150.
35. Gentili Ferdinando, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 25 dicembre 1920, brevetto Marcia su Roma, con punti 100/150.
36. Silvestri Silvestro, iscritto al P. N. F. dal 20 marzo 1921, con punti 100/150.
37. Gazziano Stefano, ex combattente, ufficiale di complemento, con punti 100/150.
38. Taddei Tito, ex combattente, con punti 100/150.
39. Della Role Eusebio, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Lucca per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(1825)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Belluno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1937-XVI per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) del comune di Belluno;

Visti i decreti Ministeriali in data 17 febbraio e 19 aprile 1938-XVI relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) del comune di Belluno, nell'ordine appresso indicato:

1. Barborini Erminio, con punti 115/150.
2. Stecconi Giovanni, con punti 112/150.
3. Soncino Domiziano, con punti 110/150.
4. Fiorella Giovanni, con punti 109/150.
5. Forcellini Augusto, ex combattente, croce m. g., iscritto al P. N. F. dal 21 settembre 1919, con punti 108/150.
6. Berra Centurini Bruno, ex combattente, ufficiale di complemento, coniugato con 3 figli, con punti 108/150.
7. Verzì Giovanni, con punti 108/150.
8. Tessoni Luigi, ex combattente, 2 medaglie di bronzo al v. m., croce m. g., iscritto al P. N. F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma, con punti 106/150.
9. Pujatti Antonio, ex combattente, croce m. g., iscritto al P. N. F. dal 7 febbraio 1921; brevetto Marcia su Roma, con punti 106/150.
10. Capriotti Giuseppe, con punti 106/150.
11. Baldassarre Luigi, ex combattente, croce m. g., ufficiale di complemento, con punti 105/150.
12. Carminelli Etrusco, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 1° marzo 1921, brevetto Marcia su Roma, con punti 105/150.
13. Aceto Felice, con punti 105/150.
14. Grossi Biagio, con punti 104/150.
15. Sorge Alfio, ex combattente, croce m. g., ufficiale di complemento, coniugato con 4 figli, con punti 103/150.
16. Tiberii Menotti, con punti 103/150.
17. Cortolezzis Angelo, ex combattente, con punti 102/150.
18. Cancelli Clemente, con punti 102/150.

19. Gentili Ferdinando, ex combattente, iscritto P. N. F. dal 25 dicembre 1920, brevetto Marcia su Roma, ufficiale di complemento, con 3 figli, con punti 100/150.
20. D'Antino Francesco, ex combattente, croce m. g., ufficiale di complemento, coniugato senza prole, con punti 100/150.
21. Silvestri Silvestro, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia di Belluno per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1826)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Crotone.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1937-XVI per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) del comune di Crotone;

Visti i decreti Ministeriali in data 17 febbraio e 19 aprile 1938-XVI relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di prima classe (grado 3°) del comune di Crotone nell'ordine appresso indicato:

1. Barborini dott. Erminio, con punti 115.
2. Soncino dott. Domiziano, con punti 110.
3. Baldassare Luigi, con punti 107.
4. Tessoni dott. Luigi, con punti 106.
5. Aceto dott. Felice, con punti 105.
6. Grossi avv. Biagio, con punti 104.
7. Sorge dott. Alfio, ex combattente, croce m. g., ufficiale di complemento, coniugato con 4 figli, con punti 103.
8. Tiberii Menotti, iscritto P. N. F. il 10 dicembre 1920, brevetto Marcia su Roma, ufficiale di complemento, con un figlio, con punti 103.
9. Castiglione Michele, con punti 103.
10. Cortolezzie dott. Angelo, ex combattente, con punti 102.
11. Cancelli Clemente, con punti 102.
12. Filippone Lorenzo, invalido di guerra, con punti 101.
13. Gabriele dott. Eugenio, con punti 101.
14. D'Antino dott. Francesco, ex combattente, croce m. g., con punti 100.
15. Gazziano Stefano, con punti 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1827)

Concorso al posto di segretario capo del comune di Spoleto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di Spoleto, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizioni del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 30 giugno 1938-XVI, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1828)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.